

**NUOVE TECNOLOGIE E BENI DI CONSUMO:
IL PROBLEMA DELL'OBSOLESCENZA PROGRAMMATA***

***NEW TECHNOLOGIES AND CONSUMER GOODS:
THE PROBLEM OF PLANNED OBSOLESCENCE***

Actualidad Juridica Iberoamericana N° 16, febrero 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 372-387

* Lo scritto, con l'aggiunta delle note, rielabora la relazione svolta in occasione del *II Congreso Internacional de Jóvenes Civilistas*, in tema di *Los nuevos retos del Derecho Contractual*, organizzato a Santander (Spagna) presso la *Facultad de Derecho dell'Universidad de la Cantabria*, nei giorni 7 e 8 ottobre 2021.



Gabriele
TOSCANO

ARTÍCULO RECIBIDO: 15 de noviembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 10 de enero de 2022

RESUMEN: L'obiettivo del lavoro è quello di analizzare l'impatto sul diritto contrattuale europeo dei nuovi beni con elementi digitali alla luce dei numerosi aspetti innovativi della direttiva UE 2019/771 e del problema dell'obsolescenza programmata nella vendita dei beni di consumo tra tutela del consumatore e sviluppo sostenibile.

PALABRAS CLAVE: Contratti; tutela del consumatore; nuove tecnologie; beni di consumo; diritto privato europeo; obsolescenza programmata; rimedi; sviluppo sostenibile.

ABSTRACT: *This paper aims to analyze the impact on European contract law of smart goods in the light of the many innovative aspects of directive UE 2019/771 and the problem of planned obsolescence in the sale of consumer goods between consumer protection and sustainable development.*

KEY WORDS: *Contracts; consumer protection; new technologies; consumer goods; European private law; planned obsolescence; remedies; sustainable development.*

SUMARIO.- I. EUROPA E TUTELA DEL CONSUMATORE IN FIERI.- II. PROGRESSO TECNOLOGICO E NUOVE TIPOLOGIE DI BENI: IL PROBLEMA DEGLI AGGIORNAMENTI ED I «LIMITI» DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ.- III. INSTABILITÀ DEL PRODOTTO VS. FILIERE DI PRODUZIONE: I CONFINI DELLA TUTELA CONSUMERISTICA.- IV. OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, SMART GOODS E SVILUPPO SOSTENIBILE.- V. TRASFORMAZIONI DI SETTORE VS. PROCESSI, SISTEMI E TECNOLOGIE.

I. EUROPA E DIRITTO DEI CONSUMATORI IN FIERI.

Per facilitare il commercio intracomunitario, nel corso degli anni le istituzioni europee hanno provato ad introdurre tutta una serie di normative uniformi volte a disciplinare i contratti di vendita, con l'obiettivo di creare un vero e proprio diritto europeo dei contratti¹.

Le finalità e, soprattutto, l'utilità di queste proposte è stato quello di creare un *corpus* di norme uniformi che permettesse di «superare i problemi derivanti dalle differenze delle leggi nazionali in materia»², in quanto in più di un'occasione si è assistito ad un eccessivo conservatorismo da parte dei singoli paesi europei³. L'atteggiamento soggettivo di ostilità verso il cambiamento è una tendenza che può essere riscontrata in ogni tempo ed in ogni luogo⁴, ed è per questo che nelle aule europee a partire dal 2011 è stata ripresa l'idea di uno strumento opzionale⁵ da applicare solo se scelto dalle parti, facendo da un lato sopravvivere le singole legislazioni nazionali, e dall'altro «favorire una maggiore integrazione dei mercati»⁶. Questa idea potrebbe costituire uno strumento utile per disciplinare in maniera uniforme a livello europeo le vendite *b2c*, offrendo alle imprese che intendono vendere ai consumatori di uno Stato membro una normativa che «eviti loro di confrontarsi di volta in volta con normative diverse a seconda del paese

1 Per maggiori approfondimenti vedi MAZZAMUTO S., *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2020 e ALPA G., *Diritto privato europeo*, Milano, 2016. Cfr. PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli, 2003.

2 BORTOLOTTI F., *Il diritto comune europeo della vendita*, in <http://www.mglobe.it>.

3 La tematica non è nuova in materia di armonizzazione ed unificazione del diritto contrattuale europeo in quanto il legislatore comunitario ogni volta che prova a realizzare una disciplina giuridica uniforme si trova ad affrontare l'enorme difficoltà di mettere d'accordo ben ventisette diritti nazionali diversi.

4 O'SULLIVAN N., voce *Conservatorismo*, in *Enc. Scienze sociali Treccani* (online).

5 D'AMICO G., *Direttiva sui diritti dei consumatori e Regolamento sul Diritto comune europeo della vendita: quale strategia dell'Unione europea in materia di armonizzazione?*, in *Contratti*, 2012, p. 615. Il 3 maggio 2011 venne reso noto un progetto di fattibilità tecnica ed economica limitato alle norme sui contratti in generale ed al contratto di vendita conosciuto come «*Feasibility Study*».

6 BORTOLOTTI F., *Il diritto comune europeo della vendita*, cit.

• Gabriele Toscano

Dottorando di ricerca in Diritto dei consumi Università degli Studi di Perugia.
gabriele.toscano@gmail.com.

della controparte»⁷. Purtroppo, a causa della Convenzione di Vienna del 1980, emerge come l'aver voluto realizzare una normativa che potesse applicarsi tanto alle vendite *b2c* quanto alle vendite *b2b* non sembra rispondere alle «esigenze di prevedibilità e certezza del diritto richieste per i rapporti commerciali»⁸. Per queste ragioni è condivisibile l'idea secondo la quale è auspicabile che i successivi progetti di riforma in materia di vendita vengano limitati ai soli rapporti *b2c* – in quanto più bisognosi di una normativa uniforme – considerate le forti divergenze tra norme nazionali. Non a caso su questo modello si è orientata la direttiva UE 1999/44 (su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo)⁹ e da ultimo anche la nuova direttiva UE 2019/771 (relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni)¹⁰.

Al fine di superare questo impasse, sia politico che normativo¹¹, nella primavera del 2019 l'Unione europea ha adottato due nuove direttive¹² volte ad unificare la disciplina della vendita di beni¹³ e della fornitura di contenuto digitale e servizi digitali¹⁴. In particolare, la direttiva UE 2019/771 introduce sostanziali novità rispetto al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni ed abroga, a far data dal 1° gennaio 2022, la direttiva UE 1999/44 relativa a determinati aspetti della vendita dei beni di consumo e garanzie associate¹⁵.

7 IBIDEM.

8 IBIDEM.

9 RECINTO G.- MEZZASOMA L.- CHERTI S., *Diritti e tutele dei consumatori*, Napoli, 2014, p. 163 ss.

10 Cfr. ALPA G., *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 825 ss.

11 Anche se già all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, al fine di favorire un nuovo ordine economico internazionale, il sistema conosceva la Convenzione di Vienna applicabile automaticamente (se non espressamente esclusa dalle parti) ai contratti di vendita tra imprese che appartengono agli Stati aderenti, una normativa uniforme per il mercato europeo da applicare come strumento ancillare per i contratti conclusi tra imprese e consumatori avrebbe significato un enorme passo in avanti per porre rimedio alla maggior parte delle problematiche dei contratti di vendita, come ad esempio la responsabilità precontrattuale, i vizi del consenso, le clausole abusive, la prescrizione etc.

12 Il 22 maggio 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea due nuove direttive del Parlamento europeo volte ad unificare la disciplina della vendita di beni e della fornitura di contenuto digitale e servizi digitali: la direttiva UE 2019/770 e la 2019/771, la prima relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e la seconda relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento UE 2017/2394 e la direttiva UE 2009/22, e che abroga (a decorrere dal 1 gennaio 2022) la direttiva UE 1999/44.

13 Dopo la L. 53/2021 la nuova rubrica (Della vendita di beni) del capo I del titolo III della parte IV del Codice del consumo non contiene più il riferimento ai beni "di consumo", dal momento che la direttiva UE 2019/771 menziona, all'art. 1 nonché all'art. 3, par. 2, soltanto la nozione di "beni".

14 Per maggiori approfondimenti vedi DE CRISTOFARO G., *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari "b to c": l'attuazione della dir. UE 2019/771*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, pp. 205-249. Cfr. DALLA MASSARA T., *L'imminente attuazione della Dir. UE 2019/771 e il problema del coordinamento con il Codice civile: una proposta per il futuro art. 135 c. cons.*, in *Corr. giur.*, 2021, p. 1278 ss. e ALPA G., *Aspetti della nuova disciplina delle vendite nell'Unione europea*, cit., pp. 825-830.

15 Nell'ambito del cd. Mercato unico digitale l'Unione europea ha emanato, insieme alla suddetta direttiva, anche la direttiva UE 2019/770, considerata a tutti gli effetti dagli addetti ai lavori la sua «gemella», relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Per maggiori approfondimenti vedi CAMARDI C., *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, pp. 499-523 nella quale vengono messe a fuoco le problematiche interpretative generate dalla nuova disciplina sulla vendita di beni e servizi digitali, con riferimento ai requisiti di conformità al contratto nelle operazioni in cui il consumatore cede all'operatore economico anche i suoi dati personali, e alla conseguente combinazione

Con questi provvedimenti il legislatore europeo si è prefissato l'obiettivo di attualizzare il quadro normativo sulla tutela del consumatore¹⁶, tenendo conto dello sviluppo del commercio elettronico e di un'economia sempre più guidata dalla tecnologia attraverso lo strumento della massima armonizzazione¹⁷. Il *modus operandi* del legislatore europeo, a dispetto dell'obiettivo della *full harmonization*, si scontra nella pratica con una considerevole mole di scelte discrezionali rimesse al legislatore nazionale in quanto in più punti del testo normativo si rimette all'autonomia dei singoli Stati nazionali la discrezionalità di operare circa una vasta ed eterogenea serie di profili delle fattispecie contrattuali disciplinate¹⁸.

La legge n. 53/2021, in vigore dall'8 maggio 2021, meglio conosciuta come la legge di delegazione europea 2019-2020, ha conferito al Governo italiano la delega per il recepimento della direttiva UE 2019/771¹⁹, mentre con l'atto di Governo sottoposto a parere parlamentare n. 270/2021, approvato con osservazioni il 5 ottobre 2021, è stato predisposto lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva, che sostituisce *in toto* l'intero capo I (Della vendita dei beni di consumo) del titolo III della parte IV del Codice del consumo, comprendente gli articoli dal 128 al 135.

Nell'ambito di questo *restyling* del Codice del consumo italiano il legislatore europeo ha introdotto l'applicazione della suddetta normativa ai beni con elementi digitali²⁰, una vera novità rispetto al passato ed oggetto d'indagine nei paragrafi successivi di questo lavoro, nel cui alveo si riconducono tutte quelle tipologie di beni caratterizzati dal progresso tecnologico, come ad esempio uno *smartphone*, un *computer*, un *tablet* o una *smart tv*, che necessitano di essere forniti con gli opportuni aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, necessari per mantenerli conformi al contratto di vendita²¹.

tra disciplina del contratto e disciplina di protezione dei dati. Cfr. DE NOVA G., *La recezione della Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 759 ss.

16 La direttiva si applica solo ai contratti di vendita tra un venditore ed un consumatore (b2c) relativi a beni mobili materiali (ricompresi anche a quelli interconnessi con un contenuto o servizio digitale: i cd. *smart goods*) e si applica sia alla vendita *online* che a quella *offline*. Non si applica invece ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale.

17 Cfr. BERTELLI F., *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggiore tutela del consumatore*, *Eur. dir. priv.*, 2019, pp. 953-993. Per maggiori approfondimenti su tutti vedi PAGLIANTINI S., *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771*, in *Giur. it.*, 2020, pp. 217-238.

18 PAGLIANTINI S., *Il diritto privato europeo in trasformazione*, Torino, 2020, p. 4 ss. L'autore sostiene che «ogni armonizzazione, minima o massima, può infatti essere *piena* (seu completa) o *parziale*: e la 771/2019 è senza dubbio una direttiva che persegue, rispetto alla regola di *conformità* che disciplina, un'armonizzazione *globale* delle disposizioni degli Stati membri, ma *non* è (cave!) una direttiva che pratici un'armonizzazione *completa* del campo della *responsabilità contrattuale* del venditore nei confronti di un consumatore acquirente».

19 La direttiva UE 2019/771 modifica la vigente normativa sulla conformità di beni, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di quest'ultimi e sulle garanzie convenzionali.

20 Per maggiori approfondimenti vedi DE FRANCESCHI A., *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019.

21 Per maggiori approfondimenti su tutti vedi LUMINOSO A., *La compravendita*, Torino, 2018, p. 359 ss. L'autore sostiene che «il difetto di conformità rappresenta l'elemento centrale della fattispecie di responsabilità del

II. PROGRESSO TECNOLOGICO E NUOVE TIPOLOGIE DI BENI: IL PROBLEMA DEGLI AGGIORNAMENTI ED I «LIMITI» DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ

Le recenti epifanie del consumerismo moderno all'alba del XXI secolo hanno visto la tecnologia assumere un ruolo di primaria importanza nell'ambito dell'innovazione digitale²². Il progresso tecnologico, unito ad una sempre più crescente richiesta da parte dei consumatori di prodotti tecnologici, hanno visto emergere nuove tipologie di beni che prendono il nome di *smart goods*, volendo alludere con questa definizione tutti quei prodotti che presentano al proprio interno elementi digitali²³. Questa discontinuità rispetto al passato è stata la ragione che ha spinto il legislatore europeo ad una radicale riforma della disciplina consumeristica dopo vent'anni di vigenza della direttiva UE 1999/44²⁴.

La ragione di questa evoluzione è facilmente intuibile in quanto sul finire degli anni Novanta del secolo scorso la tecnologia di *computer*, linee *internet* e telefoni cellulari era ancora molto lontana rispetto a quella presente al giorno d'oggi²⁵. Da ciò ne è conseguito che in una società sempre più moderna l'impatto della tecnologia ha finito per influenzare il ruolo dei mercati e soprattutto il comportamento, sempre più *smart*, dei consumatori²⁶.

L'attuale disciplina dei rapporti di consumo, rimessa alla legislazione di settore, presenta problematiche di particolare interesse per quanto concerne il difetto di conformità²⁷, volendo alludere con questa definizione alla mancanza di attitudine ed attinenza allo scopo per la quale un determinato bene è destinato, ex art. 129 c.

venditore dei beni di consumo». Cfr. GROSSI P., *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, p. 151 ss. Cfr. AMADIO G., *La conformità del contratto tra garanzia e responsabilità*, in *Contr. impr./Eur.*, 2001, p. 5 ss.

- 22 SIRILLI G., *Società dell'informazione*, in *Enc. Scienza e della Tecnica* Treccani, 2008 (online). L'autore sostiene che «la società dell'informazione è un contesto in cui le nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione assumono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività umane. Queste tecnologie servono a produrre e comunicare, in forma digitale, messaggi, immagini, testi, musica, filmati, e così via. In termini più generali, gran parte delle informazioni e delle conoscenze del genere umano può essere riprodotta, o generata, in modo digitale a costi sempre più bassi. Il progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sta cambiando il modo di vivere, di lavorare, di produrre e distribuire beni e servizi, il modo in cui si formano le nuove generazioni, come si studia e si produce ricerca, come ci si diverte».
- 23 DE FRANCESCHI A., *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., p. 61 ss.
- 24 Per maggiori approfondimenti vedi PAGLIANTINI S., *Dal B2C al B2B: una prima lettura della dir. (UE) 2019/633 tra diritto vigente ed in fieri*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, pp. 220-249.
- 25 Cfr. GUERINONI E., *Buona fede e obbligo di "accertamento" e informazione*, in *Giud. pace*, 1999, pp. 206-212.
- 26 LEGGIO M., *L'obsolescenza dell'ordinamento delle comunicazioni elettroniche alla prova delle nuove tecnologie: il caso del 5G*, in *Dir. econ.*, 2021, pp. 335-354. Cfr. RECINTO G.- MEZZASOMA L.- CHERTI S., *Diritti e tutele dei consumatori*, cit., p. 387 ss. Per maggiori approfondimenti vedi SIRILLI G., *Società dell'informazione*, cit. L'autore sostiene che «internet ha mutato profondamente il panorama sociale, culturale, economico, fornendo straordinarie opportunità a oltre un miliardo di persone che ne fanno uso ma, allo stesso tempo, ponendo in una posizione marginale coloro che non hanno accesso alla rete».
- 27 Cfr. BIANCA C.M., *La vendita dei beni di consumo*, Padova, 2006. Per maggiori approfondimenti vedi RECINTO G.- MEZZASOMA L.- CHERTI S., *Diritti e tutele dei consumatori*, cit., p. 175 ss.

cons.²⁸ e ripreso anche dalla direttiva UE 2019/771 in un'ottica evolutiva²⁹. Si pensi ad esempio ad uno *smartphone* di nuova generazione, che sempre più presenta caratteristiche simili ad un *tablet* o ad un *notebook* e che per queste ragioni, al fine di garantire una migliore fruibilità e funzionalità delle prestazioni del *device* necessita di essere costantemente aggiornato.

Le recenti indagini nel settore dei consumi hanno dimostrato come sempre più frequentemente queste nuove tipologie di beni in seguito ad un aggiornamento possono presentare dei rallentamenti e, talvolta, dei malfunzionamenti che scaturiscono nella disciplina prevista ex art. 129 c. cons. in quanto viene a mancare la conformità del bene al contratto³⁰.

Il problema degli aggiornamenti può nascondere delle insidie che possono essere ricondotte nell'ambito delle pratiche commerciali scorrette³¹ e dell'obsolescenza programmata³². Alla luce di queste ragioni è possibile riflettere attraverso tre chiavi di lettura che saranno oggetto di approfondimento nel paragrafo successivo di questo lavoro: a) il consumatore decide di aggiornare il prodotto e questo, facendo seguito all'*update*, rallenta le proprie prestazioni rimanendo tutto sommato utilizzabile; b) il consumatore decide di aggiornare il prodotto e questo smette di funzionare; c) il consumatore decide di non aggiornare il prodotto e questo non supporta più alcuni *software*, come ad esempio quelli relativi alla sicurezza di sistema³³.

28 Per maggiori approfondimenti vedi CAPOBIANCO E.- MEZZASOMA L.- PERLINGIERI, G., *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2019, p. 675 ss.

29 Dalla lettura dell'Atto di Governo n. 270/2021 il revisionato art. 129 c. cons. disciplina, in attuazione degli artt. 5, 6 e 7 par. 1, della direttiva UE 2019/771, la conformità dei beni al contratto, stabilendo, al comma 1, che il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli artt. 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 132 al comma 2 elenca quindi i requisiti soggettivi, ove pertinenti, che il bene deve possedere per essere conforme al contratto di vendita, mentre il comma 3 specifica i requisiti oggettivi di conformità al contratto di vendita.

30 Cfr. RUMINE N., *Vendita di bene di consumo non conforme e rimedi esperibili: la Suprema Corte fa il punto*, in *Giur. it.*, 2020, pp. 2392-2397; PELLEGRINI T., *Vizio del bene compravenduto e riparazioni eccessivamente onerose tra codice del consumo e Codice civile*, in *giustiziavivile.com*, 2020, pp. 9 e MONTEROSSO M.V., *Autonomia del consumatore e morfologia del mercato*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, pp. 513-541.

31 Per maggiori approfondimenti vedi LABELLA E., *Pratiche commerciali scorrette e autonomia privata*, Torino, 2018; Febbrajo T., *Il private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette*, Napoli, 2018 e DE CRISTOFARO G., *Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo*, Torino, 2008.

32 Per maggiori approfondimenti su tutti vedi LATOUCHE S.- GRILLENZONI F., *Usa e getta. Le follie dell'obsolescenza programmata*, Torino, 2015. Cfr. ZOLEA S., *Verso un diritto dell'obsolescenza programmata: ipotesi legislative, novità giurisprudenziali e spunti comparativi*, in *giustiziavivile.com*, 2021, pp. 35; BELLIZZI DI SAN LORENZO A., *Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali*, in *Oss. fonti*, 2019, pp. 31; D'IPPOLITO G.- RE A., *Obsolescenza programmata. L'AGCM [Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato] sanziona Apple e Samsung*, in *Riv. dir. media*, 2019, pp. 325-334 e GIANNACCARI A., *Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori*, in *Merc. conc. reg.*, 2019, pp. 149-156.

33 Cfr. FRANZONI M., *Lesione dei diritti della persona, tutela della "privacy" e intelligenza artificiale*, in *Jus civile*, 2021, pp. 4-20 e DE FRANCESCO A., *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., p. 173 ss.

III. INSTABILITÀ DEL PRODOTTO VS. FILIERE DI PRODUZIONE: I CONFINI DELLA TUTELA CONSUMERISTICA.

I tre assunti *ut supra* meritano di essere affrontati a partire dall'assunto che possiamo definire instabilità del prodotto vs. filiere di produzione. La rivoluzione digitale esplosa nel secondo decennio dell'anno duemila ha visto l'affermarsi nella società moderna dei beni con elementi digitali (*smart goods* o *smart connected products*) caratterizzati da fisicità, intelligenza³⁴ e connettività. Tra queste caratteristiche è opportuno soffermarsi sulla terza che rappresenta il punto saliente della questione³⁵.

Per riprendere le fila del discorso è necessario, in primo luogo, fare una premessa sul concetto di aggiornamento, volendo alludere con questo termine ad una miglioria (offerta a vantaggio dell'utente) dei dispositivi e degli eventuali *software* in quanto attraverso apposite *patch* di sistema quest'ultimo andrà a garantire una maggiore funzionalità, sicurezza e stabilità del prodotto al fine di renderlo al passo con i tempi³⁶ e talvolta andando anche a correggere *bug* di sistema. Ma non sempre, purtroppo, è così.

Il primo assunto: il consumatore decide di aggiornare il prodotto e questo facendo seguito all'*update* rallenta le proprie prestazioni rimanendo tutto sommato utilizzabile. La questione è molto diffusa in quanto accade con frequenza che dopo l'aggiornamento il *device* presenti problemi di varia natura, anche se ciò collide con il considerando 28 della direttiva UE 2019/771 nella misura in cui afferma che «gli aggiornamenti convenuti nel contratto di vendita possono migliorare e potenziare l'elemento di contenuto digitale o servizio digitale dei beni, ampliarne le funzionalità, adattarli agli sviluppi tecnici, proteggerli da nuove minacce alla sicurezza o servire ad altri scopi»³⁷.

Il secondo assunto: il consumatore decide di aggiornare il prodotto e questo smette di funzionare. La questione è meno frequente però talvolta si riscontrano casi di *bug* di sistema che in seguito ad un aggiornamento causano grossi malfunzionamenti del *device*. Normalmente accade che in seguito alle segnalazioni da parte degli utenti gli sviluppatori delle case madri nel breve periodo offrono

34 Per maggiori approfondimenti su tutti vedi PERLINGIERI P.- GIOVA S.- PRISCO I., *Rapporti civilistici ed intelligenze artificiali: attività e responsabilità*, Napoli, 2021. Cfr. COREA F., *Artificial Intelligence: ethical and social considerations*, in *BioLaw Journal*, 2021, pp. 307-313.

35 PROIETTI G., *Il libro bianco sull'intelligenza artificiale. L'approccio europeo tra diritto ed etica*, in *giustiziacivile.com*, 2020, pp. 42.

36 Voce *Aggiornare*, in *Vocabolario Treccani* (online). Con il termine aggiornare tra le varie accezioni si può intendere «[...] rivedere e completare un'opera per renderla rispondente alle esigenze presenti».

37 Cfr. VETTORI G., *Il contratto senza numeri e aggettivi*, in *Pers. merc.*, 2013, p. 18 ss.; PIRAINO F., *Il diritto europeo e la «giustizia contrattuale»*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 233 e CATAUDELLA A., *La giustizia del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 625 ss.;

delle *patch* in grado di ripristinare la funzionalità del prodotto anche se, negli apparecchi più datati questo non è sempre possibile³⁸.

Il terzo assunto: il consumatore decide di non aggiornare il prodotto e questo non supporta più taluni *software*, come ad esempio quelli relativi alla sicurezza di sistema³⁹. La questione merita un'attenta riflessione in quanto alla lettura del considerando 31 della direttiva UE 2019/771 è possibile osservare che «il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna». Inoltre, l'obbligo di fornire aggiornamenti, afferma la direttiva, «dovrebbe tener conto del fatto che l'ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione, pertanto, gli aggiornamenti devono ritenersi uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna»⁴⁰. Aggiornare un prodotto con elementi digitali significa apportare delle migliorie ed attualizzarlo, ma in concreto ciò avviene solo nel breve periodo⁴¹.

Alla luce di quanto affermato in precedenza appare opportuno riflettere sul problema che possiamo definire instabilità del prodotto vs. filiere di produzione. L'instabilità del prodotto trae origine nel ciclo vitale di un bene⁴², mentre le filiere di produzione (intese come industriali e tecnologiche) nella massimizzazione del profitto unito all'offerta concorrenziale⁴³. Questo binomio porta ad una sempre più crescente propensione da parte delle imprese commerciali a produrre nuovi beni, facendo leva, oltre che sulle (talvolta molto marginali) novità tecnologiche, sul *marketing* psicologico, che taluni in dottrina esortano a chiamare psicologia

38 Nel luglio del 2021 il colosso statunitense Microsoft ha deciso di ridurre il bacino d'utenza relativo all'aggiornamento del sistema operativo Windows 11, sia includendo solo le versioni più recenti dei processori Intel ed AMD, che rendendo obbligatorio il requisito del TPM 2.0. In questo modo nei *computer* che non rispondono dei requisiti previsti dalla casa madre, anche in presenza di *device* abbastanza nuovi e performanti, diventa impossibile installare un aggiornamento di sistema.

39 Cfr. BASUNTI C., *La (perduta) centralità del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2020, pp. 860-895. Per maggiori approfondimenti vedi A.a.V.v. *Privacy: definizione e aggiornamenti*, in <https://www.insic.it>. Si parla di integrità quando ci si riferisce alla caratteristica dell'informazione a non essere in alcun modo alterata o corrotta. In questo caso stiamo parlando di ogni evento che può alterare e "corrompere" le informazioni, e quindi ad esempio una modifica accidentale di una informazione, o la "corruzione" dell'informazione che può avvenire ad esempio per il guasto ad un supporto di memorizzazione (anche parziale).

40 Per maggiori approfondimenti vedi PENNASILICO M., *La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione*, in *Dir. inf.*, 2004, p. 805. Cfr. D'ALESSANDRO C., *Compravendita nulla e usucapione a domino*, in *Contratti*, 2020, pp. 569-579.

41 In caso di mancato aggiornamento di un sistema operativo Microsoft la licenza del sistema operativo continuerà a funzionare sul *computer*; tuttavia, terminato periodo di supporto del sistema, Microsoft non offrirà più correzioni e protezioni. Non aggiornare un prodotto, come è di recente accaduto con i sistemi operativi Microsoft, comporta suscettibilità a *malware* che possono spiare o danneggiare dati personali, *ransomware* che possono tenere in ostaggio informazioni riservate, oppure *software* RAT che possono compromettere l'uso o, addirittura, la *privacy* delle *webcam* dei singoli utenti.

42 Cfr. MARRAMA V., *Ciclo economico e politica anti-ciclica*, Napoli, 1961.

43 Per maggiori approfondimenti vedi MORRONI M., voce *Offerta*, in *Enc. Scienze Sociali* Treccani (online).

del consumatore⁴⁴. Ma il ciclo vitale di un bene di consumo, unito ad una forte propensione alla produzione da parte dei grandi colossi industriali dell'*high tech*, porta talvolta al verificarsi di pratiche commerciali scorrette che sfociano nella questione, dopo il caso del cartello *Phoebus*⁴⁵, conosciuta come il fenomeno dell'obsolescenza programmata.

IV. OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, SMART GOODS E SVILUPPO SOSTENIBILE.

Il ciclo di vita di un prodotto (*product life cycle*)⁴⁶ – le cui fasi sono caratterizzate principalmente da introduzione, crescita, maturità e declino – è spesso determinato dall'andamento delle vendite. Per queste ragioni, già nel lontano 1924 alcune aziende operanti nella produzione delle lampade ad incandescenza costituirono in Svizzera un cartello volto a controllare la produzione e la vendita delle lampadine. L'obiettivo era molto chiaro: da un lato diminuire in maniera volontaria la durata delle lampadine e dall'altro aumentare le vendite⁴⁷. Ebbe così origine quel fenomeno conosciuto tutt'oggi come obsolescenza programmata che presenta per il consumatore sia benefici che malefici.

La *planned obsolescence*, utilizzando il termine anglosassone, consiste in una *policy* di pianificazione e/o progettazione di un prodotto con una vita utile limitata artificialmente o un *design* volutamente fragile, in modo che diventi superato dopo un determinato lasso di tempo che di norma non supera i due anni⁴⁸. Questo fenomeno è da considerarsi una pratica commerciale scorretta e dello stesso avviso appare anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che in più occasioni ha sanzionato colossi tecnologici come Samsung ed Apple a causa di aggiornamenti *software* che danneggiavano e/o riducevano le funzionalità degli *smartphone*⁴⁹.

44 Per maggiori approfondimenti vedi LOZZA E.- GRAFFIGNA G., *Introduzione alla psicologia dei consumatori*, Bologna, 2021 e GUÉGUEN N., *Psicologia del consumatore*, Bologna, 2016. Cfr. OLIVERO N.- RUSSO V., *Psicologia dei consumi*, Bologna, 2013 e KEITH, C.W., *Psicologia per il marketing*, Bologna, 1988.

45 Sotto questo nominativo si raggrupparono, forse nel 1924, tutti i principali produttori di lampadine del mondo per stabilire delle regole che ponessero un limite alla produzione di lampadine troppo longeve. La durata di vita del prodotto fu quindi fissata ad un massimo di mille ore di funzionamento. Una serie di complessi regolamenti e sanzioni furono creati per impedire ai singoli produttori di andare contro questa tendenza, che permetteva ai fabbricanti di far sì che il mercato avesse sempre bisogno dei loro prodotti. Per maggiori approfondimenti vedi CARPENTIERI S., *Ostaggi dell'obsolescenza programmata*, in *Atlante Treccani* (online).

46 Per maggiori approfondimenti vedi LEVITT T., *Exploit the Product Life Cycle*, in *Harvard Business Review* (online).

47 Si pensi a titolo puramente esemplificativo che in una caserma dei vigili del fuoco nel nord della California negli Stati Uniti d'America è accesa una lampadina da oltre cento anni.

48 Attualmente nel mercato moderno il consumatore, succube delle strategie aziendali di *marketing* aggressivo, subisce anche la cd. obsolescenza psicologica, che consiste nel convincimento che il proprio *device*, anche se perfettamente funzionante, in quanto passato di moda deve necessariamente essere sostituito con un prodotto nuovo.

49 PASSAGNOLI F., *La 'sentenza Apple' nel processo europeo di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva*, in *Riv. giur. trib.*, 2021, pp. 207-214; PEPÉ F., *'How to dismantle an atomic bomb': osservazioni sul caso 'Apple' e sulla prima*

A tale proposito di recente l'Unione europea si è adoperata per combattere inquinamento e spreco con l'emanazione di un nuovo regolamento avente ad oggetto la riparazione⁵⁰, che di fatto obbliga i produttori di elettrodomestici a mettere a disposizione tutta una serie di pezzi di ricambio garantendo in questo modo ai consumatori la possibilità di riparare il prodotto entro un lasso di tempo compreso tra i sette ed i dieci anni.

Il regolamento *ut supra* appare pienamente in linea con il considerando 48 della direttiva UE 2019/771 nella misura in cui si afferma che «per quanto concerne il ripristino della conformità dei beni, il consumatore dovrebbe poter scegliere tra la riparazione e la sostituzione. Il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti».

L'Europa si schiera quindi a favore del diritto alla riparazione dei prodotti tecnologici prendendo le mosse dalla legislazione francese nell'ambito della lotta all'obsolescenza programmata⁵¹, ma a tale proposito questo provvedimento può presentare alcune criticità sia per i consumatori che per gli imprenditori.

Da un lato le categorie di beni più esposte al rischio di obsolescenza come *computer*, *tablet* e *smartphone* sono escluse con conseguente pregiudizio a danno dei consumatori⁵²; dall'altro il magazzino e le scorte rappresentano un problema di

giurisprudenza europea in materia di 'rulings' fiscali, in *Riv. dir. trib.*, 2021, pp. 329-355; DELLA MORTE G., *Quanto Immuni? Luci, ombre e penombre dell' app selezionata dal Governo italiano*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, pp. 303-335; RAFFIOTTA E.C., *Comprendere la tecnologia e assicurare (a tutti) il diritto di difesa. A proposito del mancato ricorso alla consulenza tecnica nel caso 'Apple'*, in *GiustAmm.it*, 2020, pp. 5; RONCO S.M., *Aiuti di Stato e "tax rulings": la difficile convivenza del giudizio di selettività con il principio di libera concorrenza*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2020, pp. 1285-1340; D'IPPOLITO G.- Re A., *Obsolescenza programmata. L'AGCM [Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato] sanziona Apple e Samsung*, cit., pp. 325-334; GIANNACCARI A., *Corte Suprema Us: Apple, "App Store" e responsabilità antitrust nei confronti degli acquirenti (diretti)*, in *Merc. conc. reg.*, 2019, pp. 337-342; Id., *Apple, obsolescenza tecnologica (programmata) e diritti dei consumatori*, cit., 2019, pp. 149-156; PARDOLESI R., *"Hipster antitrust" e sconvolgimenti tettonici: "back to the future"?*, in *Merc. conc. reg.*, 2019, pp. 81-93; BOCCACCIO M., *Caso Apple e dintorni*, in *Merc. conc. reg.*, 2018, pp. 419-439 e BERTI J.- OCCHIUZZI P., *Il caso Apple: un apprezzabile azione esecutiva*, in *Riv. it. antitrust*, 2013, pp. 4. Per maggiori approfondimenti vedi il testo delle sanzioni nel web dell'AGCOM disponibile ai seguenti indirizzi web: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11039_scarr_sanzDich_rett_va.pdf e https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11009_scarr_sanz_omi_dichrett.pdf.

50 Il regolamento UE 2021/341 della Commissione europea del 23 febbraio 2021 è entrato in vigore il 1° marzo 2021 e modifica i regolamenti UE 2019/424, UE 2019/1781, UE 2019/2019, UE 2019/2020, UE 2019/2021, UE 2019/2022, UE 2019/2023 e UE 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

51 A partire dal 2016 la Francia ha deciso di contrastare duramente il fenomeno dell'obsolescenza programmata al punto tale da considerarla un reato punibile con la reclusione fino a due anni e con un'ammenda di 300.000,00 euro che può aumentare fino al 5% del volume d'affari prodotto dall'azienda.

52 Dalla Spagna arriva una notizia molto interessante legata al mondo della tecnologia in quanto i produttori dovranno offrire agli utenti tre anni di garanzia per i diversi dispositivi acquistati. Inoltre, i produttori devono smaltire i pezzi di ricambio per un periodo di dieci anni, cioè per il doppio del tempo richiesto fino ad ora (questo periodo, infatti, fino ad ora era pari a cinque anni), il che consente ai consumatori di decidere se desiderano una riparazione o una sostituzione in caso di problemi con la durata dei beni acquistati.

non poco conto per la maggior parte degli imprenditori in quanto la valorizzazione delle rimanenze può incidere notevolmente sulla determinazione del risultato d'esercizio all'interno del bilancio⁵³.

V. TRASFORMAZIONI DI SETTORE VS. PROCESSI, SISTEMI E TECNOLOGIE.

L'economia di mercato può essere definita un'economia di obbligazioni⁵⁴. La società moderna è una società di consumo perché i consumi sono sempre maggiori ed a ciò si accede attraverso lo strumento del contratto⁵⁵. Alle soglie del XXI secolo tutto ciò che ruota attorno al consumerismo viene travolto da un profondo cambiamento per due ordini di ragioni: da un lato la frammentarietà dei contratti che mutano a seconda delle esigenze delle parti e delle transazioni commerciali⁵⁶, e dall'altro la massiva e globale contrattazione moderna che rende un servizio più importante di un singolo bene⁵⁷.

I prodotti odierni hanno una durata sempre più limitata, così come le risorse naturali, ed il mercato attuale domanda senza soluzione di continuità la produzione di nuovi beni⁵⁸.

La società educa a consumare ogni giorno di più, a comprare nuovi prodotti e a disfarsi di quelli vecchi perché sono rotti o antiquati o superati dalle nuove tecnologie⁵⁹. I rimedi per i consumatori⁶⁰ sembrano non soddisfacenti perché, sulla scorta del caso Apple e Samsung, le sanzioni imposte dalle autorità competenti non dissuadono i colossi della tecnologia dall'astenersi ad attuare i loro comportamenti. In questo senso, sarebbe allettante l'attuazione di un sistema di rimedi basato sui

53 Per maggiori approfondimenti su tutti vedi MONTRONE A.- RICCIARDI A.- RUBINO F.E., *Economia aziendale. Istituzioni*, Milano, 2021.

54 LLAMAS POMBO E., *Manual de Derecho Civil. Volumen II. Obligaciones y Contratos. Teoría general*, 2021, Madrid, p. 15 ss. Cfr. GULLÓN A., *Curso de Derecho civil. El negocio jurídico*, Madrid, 1969, p. 178 ss.

55 Per maggiori approfondimenti vedi A.A.V.V., *CONTRATTO*, in *Enc. dir.*, Milano, 2021. Cfr. Roppo V., *Il contratto del duemila*, Torino, 2021.

56 LLAMAS POMBO E., *La vendita e la tutela del consumatore nell'ordinamento spagnolo*, in MEZZASOMA L.- RIZZO V.- Llamas Pombo E., *La compravendita: realtà e prospettive*, Napoli, 2015, p. 145 ss.

57 CAMARDI C., *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, cit., p. 499 ss.

58 PERLINGIERI P., *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, cit., p. 269 ss. Cfr. DE FRANCESCHI A., *Planned Obsolescence challenging the Effectiveness of Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy. The Apple and Samsung Cases*, in *Journ. Eur. Cons. Mark. Law*, 2018, p. 221.

59 Cfr. PALMIERI A., *Profili giuridici delle piattaforme digitali. La tutela degli utenti commerciali e dei titolari di siti web aziendali*, Torino, 2019.

60 Per maggiori approfondimenti vedi PAGLIANTINI S., *Eccezione (sostanziale) di risoluzione e dintorni. Appunti per una nuova mappatura dei rimedi risolutivi*, in PERLINGIERI C.- RUGGIERI L., *L'incidenza della dottrina e della giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 337 ss.; PATTI S., *La vendita di beni di consumo*, in *Obbl. e contr.*, 2009, p. 681 ss. e LUMINOSO A., *Appunti per l'attuazione della direttiva n. 99/44/CE e per la revisione della garanzia dei vizi nella vendita*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, p. 83 ss. Cfr. ASTONE M., *Azione di classe e tutela del consumatore: dall'art. 140 bis cod. cons. all'art. 840 bis c.p.c.*, in *Pers. merc.*, 2021, pp. 110-119; BARENGHI A., *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita di beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2020, pp. 806-822 e LULIANI A., *La trasparenza consumeristica nell'interpretazione della Corte di giustizia e della dottrina*, in *Foro it.*, 2020, pp. 45-50.

danni punitivi⁶¹ ed introdurre sanzioni che possano almeno dissuadere le grandi aziende da queste pratiche commerciali scorrette. Un efficiente meccanismo di tutela attraverso questo strumento, con la quale si riconosce al danneggiato un ulteriore risarcimento rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (*compensatory damages*)⁶², creerebbe un effetto tale da dissuadere i colossi dell'industria tecnologica dall'attuare questi comportamenti asimmetrici a danno dei consumatori⁶³.

La negatività dell'obsolescenza programmata nella vendita di beni però presenta anche aspetti positivi, e questi sono legati al progresso tecnologico e, soprattutto, alla ricerca e all'innovazione dei prodotti⁶⁴. Se non esistesse l'obsolescenza programmata, il consumatore non cambierebbe con frequenza i prodotti acquistati ed allo stesso tempo non esisterebbero stimoli a vantaggio della ricerca scientifico-tecnologica, volta alla costruzione ed allo sviluppo di nuovi e moderni apparecchi tecnologici⁶⁵.

Al fine di tutelare in maniera efficiente sia l'ambiente che il consumatore⁶⁶ sarebbe auspicabile un temperamento della questione attraverso tre chiavi di lettura che possiamo sintetizzare nella seguente maniera. In primo luogo, informare il consumatore, comunicando in modo trasparente – anche attraverso

61 I danni punitivi si traducono in una somma di danaro che può essere riconosciuta all'attore in aggiunta al risarcimento ottenuto. Per maggiori approfondimenti vedi A.A.V.V., *Danni punitivi*, Napoli, 2015. Cfr. CARABETTA S., «Punitive damages» e teoria della responsabilità civile. La funzione compensativa del risarcimento punitivo, Torino, 2020.

62 Per maggiori approfondimenti vedi GILBERT G.M.- SUMNER D.A., *Compensatory Damages and Other Remedies*, Arlington, 2021.

63 Tra l'altro un effetto simile lo possiamo riscontrare nel caso del *doping* sportivo nell'ordinamento italiano dove, nonostante la fattispecie sia ascrivibile ad un reato *ex art. 586 bis c.p.*, la sanzione non funge da deterrente nei confronti degli atleti o dei dirigenti in quanto la pena irrogabile dal giudice fino a tre anni di reclusione (che possono diventare di più se insorgono danni effettivi per la salute) in caso di condanna spesso si trasforma in sospensione condizionale della pena. Per maggiori approfondimenti vedi DI СИОММО F., *Il doping: profili di diritto civile*, in *Riv. it. med. leg.*, 2014, p. 195. L'autore sostiene che «la differenza appena accennata appare di non poco momento, visto che essa dimostra come l'ordinamento civilistico, nella prospettiva risarcitoria, abbia la possibilità di reagire ad una vicenda di *doping* con molti meno limiti rispetto a quanto accade sul versante penale. Con il che si coglie un dato tutt'altro che trascurabile: se i soggetti privati coinvolti nella pratica dello sport (atleti, associazioni, società e federazioni sportive, organizzatori di eventi, *sponsor* e quant'altro), e più in generale in attività colpite dal fenomeno del *doping*, reagissero risolutamente nei confronti degli autori degli illeciti azionando sistematicamente nei tribunali civili lo strumento risarcitorio, la leva della responsabilità patrimoniale potrebbe svolgere una funzione deterrente verso l'uso delle sostanze vietate in modo forse molto più efficace di quanto oggi non riesca a fare la minaccia di sanzione penale. Per questo, e non solo per questo, i profili civilistici del *doping* meritano senz'altro di essere approfonditi, eventualmente partendo da questa iniziale ed incompleta traccia di riflessione».

64 Cfr. VACIAGO E.- VACIAGO G., *La new economy*, Bologna, 2001. Gli autori sostengono che «un'economia guidata dal sapere – come abbiamo già visto per una *learning organization* – è spiegata da alcune regole. Anzitutto, l'incentivo all'investimento che consente accumulazione delle conoscenze, incentivo che deriva dal temporaneo "monopolio" delle stesse e dall'incompleta trasferibilità di una parte (almeno quella "tacita") della conoscenza».

65 Cfr. ADDIS F., *Spunti esegetici sugli aspetti dei contratti di vendita di beni regolati nella nuova direttiva (UE) 2019/771*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, p. 5 ss.

66 MEZZASOMA L., *Consumatore e Costituzione*, in *Id.*, *Il percorso della meritevolezza nel sovraindebitamento del consumatore (dalla l. n. 3 del 2012 alla l. n. 137 del 2020)*, Napoli, 2021, p. 77 ss. Cfr. *Id.*, *Consumatore e Costituzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, pp. 311-327.

il sistema della *text form*⁶⁷ (denominato anche forma modulo o forma informativa) – le caratteristiche e l'eventuale durata del prodotto. In secondo luogo, sanzionare non tanto l'obsolescenza di un prodotto, che ha necessariamente un proprio ciclo di vita, ma l'abuso da parte delle grandi aziende (sulla base dell'abuso di posizione dominante, dove non viene punita la posizione dominante che può essere acquisita negli anni grazie alla bravura dei *manager* delle aziende, ma l'abuso)⁶⁸. Infine, incentivare un sistema di riciclo dei beni per proteggere l'ambiente⁶⁹ e consentire ai consumatori di cambiare i loro prodotti, magari con incentivi statali ed europei, e stare al passo con i tempi⁷⁰.

Un sistema a livello europeo che possa permettere attraverso l'ausilio di incentivi la sostituzione di mezzi di trasporto e di prodotti tecnologici in maniera periodica garantirebbe una buona azione sia ambientale che sociale.

In primo luogo, la possibilità di accedere a prodotti tecnologici attuali (ed a prezzi accessibili specie per le famiglie meno abbienti) significherebbe un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e soprattutto un'opportunità di apprendimento per tutti giovani e meno giovani. In secondo luogo, la possibilità di usufruire di eco *bonus* periodici volti alla sostituzione di mezzi di trasporto (non solo elettrici) significherebbe inquinare di meno⁷¹ ed allo stesso tempo evitare i numerosi

67 MODICA L., *Formalismo negoziale e nullità: le aperture delle corti di merito*, in *Contr. impr.*, 2011, p. 16 ss. e PAGLIANTINI S., *Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti*, Pisa, 2009, p. 94 ss. L'autore sostiene che «la "forma informativa" o "forma di protezione" sia difficilmente riconducibile alla qualità di *vestmentum del patto proprio della forma ad substantiam*».

68 VACCHIANO L.G., *Abuso di posizione dominante e diritto della proprietà intellettuale. Il caso Huawei*, in *Amministrativamente.com*, 2021, p. 298 ss. L'autrice sostiene che «la posizione dominante trova regolamentazione nell'ordinamento interno all'art. 3 della L. n. 287/1990 che ammette la esistenza sul mercato di posizioni dominanti, purché entro limiti ragionevoli dalla legge stessa imposti che evitino situazioni di abuso. Disciplina, questa, di chiara ispirazione europea. È il Trattato sul funzionamento della UE che impone, infatti, un divieto di abuso delle posizioni dominanti sul mercato all'art. 102 (ex art. 82 TUE), ammettendone, a contrario, la loro esistenza. Dall'analisi comparativa della disciplina normativa in materia, è dato evidenziare una indifferenza dell'ordinamento per la dimensione assoluta dell'impresa, del *quantum* del fatturato o del volume dell'attività, al fine di inquadrarla nel novero delle c.d. posizioni dominanti. La posizione dominante, infatti, non può essere in alcun modo "assolutizzata": una impresa può essere dominante solo con riferimento ad alcuni aspetti della sua attività. Del resto, la finalità ultima della disciplina di contenimento della posizione dominante è proprio quella di tutelare la concorrenza nel mercato e, indirettamente, la libertà di scelta dei consumatori in virtù di una corretta ed efficiente allocazione delle risorse. Le condotte abusive, così individuate dalla disciplina di settore e descritte nella loro tassatività, si riverberano in due differenti situazioni di abuso: abusi di sfruttamento ed abusi di esclusione». Cfr. PETROCELLI F., *Nuovi approdi e proposte di regolazione contro gli abusi di dominanza nei mercati digitali: una analisi comparativa*, in *federalismi.it*, 2021, pp. 199-216 e BARELA M., *Danno lungolatente, "dies a quo" della prescrizione e abuso nell'illecito "antitrust"*, in *Danno resp.*, 2020, pp. 613-623. Per maggiori approfondimenti vedi MARABINI F., *L'abuso di posizione dominante nella giurisprudenza comunitaria*, Torino, 2004 e BASTIANON S., *Abuso di posizione dominante*, Milano, 2001.

69 Per maggiori approfondimenti vedi IMBRUGLIA D., *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 495 ss. Cfr. CAPRA F.-MATTEI U., *The Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Oakland, 2015; PENNASILICO M., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 37 e Id., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 809.

70 Cfr. LORENZETTI P., *Diritto ambientale*, Napoli, 2020.

71 Numerosi studi hanno dimostrato che le automobili più vecchie inquinano molto, ad esempio le auto Euro 0 non possono circolare per strada anche a prescindere dai blocchi del traffico tranne che per alcune eccezioni come le auto d'epoca.

incidenti stradali che si registrano a causa dell'inaffidabilità delle autovetture vetuste che circolano su strada e che non possono essere sostituite dai rispettivi proprietari a causa delle loro difficoltà economiche.

Tutto ciò deve far riscoprire il senso della dignità della persona umana⁷², intesa non soltanto come diritto fondamentale in sé, ma nella sua unicità e nel suo valore oggi comunemente condiviso.

In questo senso, anche se la soluzione a questi problemi tarda ad arrivare⁷³, riscoprire i valori e soprattutto la forza dei principi, «individuando i limiti ai poteri e le priorità d'azione, alla costante ricerca di una tutela effettiva»⁷⁴ può essere utile a superare le paure alla maniera di Bauman quando afferma che «un consumatore soddisfatto sarebbe una catastrofe per la società dei consumi [...]»⁷⁵ e far sì che questa guerra silenziosa non la si sta perdendo, ma affrontando.

72 Cfr. ALPA G., *Il diritto di essere sé stessi*, Milano, 2021, p. 293 ss. L'autore quando parla di persona, dignità e identità sostiene che «la dignità può essere parola ambivalente e ambigua, se strumentalizzata per ottenere risultati che contrastano con l'essenza dell'umanità espressa nell'individuo-persona, ma non per questo deve considerarsi un concetto di cui si può fare a meno, o addirittura da riprovare». Per maggiori approfondimenti vedi PERLINGIERI P., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in A.a.V.v., *Annali della SISDIC*, Napoli, 2020, p. 1 ss.

73 Per maggiori approfondimenti vedi IMBRUGLIA D., *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, cit., p. 510 ss. L'autore sostiene che «nel diritto euro-unitario vigente di fonte primaria, lo sviluppo sostenibile è un obiettivo che vincola l'azione interna ed esterna dell'Unione, rispetto a una pluralità di politiche, ambientali, sociale e di mercato. Con riferimento a tale ultima dimensione, il discorso avviato negli ultimi anni determina una nuova stagione di regolazione dell'autonomia privata che comporti un avvicinamento del mercato all'ideale di una gestione delle risorse sostenibile e quindi attenta a evitare sprechi nella produzione e nel consumo dei beni. Tale obiettivo passa per il diritto privato. In particolare, esso si articola in una strategia di effettivo controllo delle dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli, nella previsione di uno scambio informativo esteso alle caratteristiche relative alla durabilità e riparabilità del bene, a un forte incentivo della riparazione in luogo della sostituzione, nonché di riutilizzo del bene».

74 Per maggiori approfondimenti vedi VETTORI G., *La forza dei principi. Ancora un inizio*, in *Pers. merc.*, 2019, p. 6 ss. L'autore sostiene che «la cultura e una società civile vigile deve sollecitare una mobilitazione capace di fissare le priorità di un processo democratico, tramite appunto la pretesa dell'effettività. La quale indirizza verso tutele adeguate ad un ordine fondato su norme e principi, pensati come un antidoto all'astrattezza e capaci di arricchire gli obblighi positivi degli Stati e favorire l'attuazione e l'evoluzione delle forme, come mostra con chiarezza la giurisprudenza europea. Le sfide attuali sono chiare. Una democrazia che si preoccupi ancora dei limiti al potere. La priorità dei diritti fondamentali, l'effettività della garanzia ad una vita libera e dignitosa (art. 36) bilanciando il diritto e il dovere al lavoro, i limiti ad una circolazione incontrollata delle informazioni, il problema «della interdipendenza tra gli stati, nonché fra questi e i vari poteri che si sono affermati» in Europa e nel mondo. Queste sfide esigono un nuovo inizio e l'uso corretto dei principi è uno degli strumenti più efficaci». Cfr. Irti N., *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in CARLEO A., *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017, p. 17 ss. e BENEDETTI G., *La fattispecie e altre forme di certezza*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 67 ss.

75 BAUMAN Z., *Homo consumens. Lo siamo inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Trento, 2021. Per maggiori approfondimenti vedi Id., *Consumo, dunque sono*, Bari 2011.

